



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0042/2013

22.2.2013

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98
(COM(2012)0447– C7-0213/2012 – 2012/0216(COD))

Commissione per la pesca

Relatore: Raül Romeva i Rueda

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III) Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	9
PROCEDURA.....	11

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 (COM(2012)0447 – C7-0213/2012 – 2012/0216(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0447),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0213/2012),
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 novembre 2012¹,
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0042/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Al fine di **applicare** talune disposizioni **del regolamento (CE) n. 812/2004** è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul

Emendamento

(3) Al fine di **garantire l'efficiente adeguamento di** talune disposizioni **affinché rispecchino il progresso tecnico e scientifico**, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a

¹ GU C 0 del 0.00.0000, pag. 0.

funzionamento dell'Unione europea con riguardo alle specifiche tecniche e alle modalità d'uso dei deterrenti acustici.

norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con riguardo alle specifiche tecniche e alle modalità d'uso dei deterrenti acustici.

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) In considerazione dell'obbligo degli Stati membri di adottare le misure necessarie per istituire un regime di rigorosa protezione dei cetacei, delle lacune nel regolamento (CE) n. 812/2004 e nella sua attuazione – indicate nel documento COM(2009)0368 e nel relativo parere scientifico del CIEM 2010 – nonché della mancata integrazione della direttiva 92/43/CEE sugli habitat, la Commissione dovrebbe presentare, entro la fine del 2015, una proposta legislativa concernente un quadro legislativo generale coerente volto a garantire l'effettiva protezione dei cetacei da tutte le minacce.

Motivazione

Le popolazioni di cetacei sono drasticamente diminuite, mentre decine di migliaia di cetacei muoiono ogni anno nelle acque dell'Unione. Il regolamento (CE) n. 812/2004, che presenta gravi lacune, si concentra principalmente sull'uso di dispositivi acustici per scoraggiare la cattura accidentale di cetacei, sebbene questi ultimi si trovino ad affrontare varie minacce come il degrado degli habitat, le collisioni con le navi e l'inquinamento acustico sottomarino. È necessario istituire un quadro legislativo generale per la protezione dei cetacei analogo alla legge sulla protezione dei mammiferi marini vigente negli Stati Uniti.

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 812/2004
Articolo 7 – paragrafo 3 (nuovo)

(1 bis) All'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo:

"3. La Commissione, entro il 31 dicembre 2015, esamina l'efficacia delle misure previste dal presente regolamento e correda tale esame di una proposta legislativa generale volta a garantire l'effettiva protezione dei cetacei."

Motivazione

Le popolazioni di cetacei sono drasticamente diminuite, mentre decine di migliaia di cetacei muoiono ogni anno nelle acque dell'Unione. Il regolamento (CE) n. 812/2004, che presenta gravi lacune, si concentra principalmente sull'uso di dispositivi acustici per scoraggiare la cattura accidentale di cetacei, sebbene questi ultimi si trovino ad affrontare varie minacce come il degrado degli habitat, le collisioni con le navi e l'inquinamento acustico sottomarino. È necessario istituire un quadro legislativo generale per la protezione dei cetacei analogo alla legge sulla protezione dei mammiferi marini vigente negli Stati Uniti.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 812/2004

Articolo 8 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è **conferita** per un periodo di **tempo indeterminato**.

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è **conferito alla Commissione** per un periodo di **tre anni a decorrere dal ...***. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

**** GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.***

Motivazione

Pare più opportuno limitare la delega nel tempo e imporre alla Commissione l'obbligo di presentare una relazione sull'esercizio di tale delega in modo da ottenere una valutazione e un esame periodici dell'uso della stessa.

MOTIVAZIONE

Contesto generale

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ha introdotto una nuova gerarchia normativa comprendente tre livelli:

- al primo livello si trovano gli atti legislativi adottati dai legislatori (il Parlamento europeo e il Consiglio) conformemente alla procedura legislativa ordinaria, nella quale il Parlamento europeo e il Consiglio decidono su un piano di parità in veste di colegislatori (articolo 294 del TFUE), o conformemente a procedure legislative speciali;
- i legislatori possono inoltre delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo (i cosiddetti atti delegati, definiti all'articolo 290, paragrafo 1, del TFUE), i quali costituiscono il secondo livello normativo;
- gli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione possono anche conferire alla Commissione competenze di esecuzione, quando sono necessarie condizioni uniformi per l'esecuzione di tali atti dell'Unione: su tale base la Commissione adotta i cosiddetti atti di esecuzione (articolo 291 del TFUE), che costituiscono il terzo livello.

La scelta del tipo di atto da utilizzare non è sempre perfettamente ovvia. Rispetto agli atti legislativi, gli atti delegati e gli atti di esecuzione hanno il vantaggio di offrire la possibilità di reagire rapidamente a una nuova situazione. La procedura legislativa ordinaria e gli atti delegati garantiscono la partecipazione del Parlamento al processo decisionale su un piede di parità con il Consiglio.

La proposta della Commissione

Il regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio, del 24 aprile 2004, che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 attualmente conferisce alla Commissione taluni poteri che devono essere riclassificati in misure aventi carattere di atti delegati e misure aventi carattere di atti di esecuzione.

La posizione del relatore

È di estrema importanza trovare una soluzione dotata di un solido fondamento giuridico, che tuteli i diritti del Parlamento istituiti dal TFUE.

Il relatore è globalmente d'accordo con la proposta della Commissione nella misura in cui essa suggerisce il ricorso a:

- atti delegati per quanto riguarda l'adeguamento delle specifiche tecniche e delle modalità d'uso dei deterrenti acustici;

- atti di esecuzione per quanto riguarda la procedura e il formato che gli Stati membri devono rispettare nell'adempimento dei propri obblighi in materia di relazioni.

Tuttavia, il relatore suggerisce alcuni emendamenti alla proposta della Commissione, ossia una definizione più rigorosa delle circostanze in cui alla Commissione stessa è conferito il potere di adottare atti delegati.

PROCEDURA

Titolo	Modifica del regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98		
Riferimenti	COM(2012)0447 – C7-0213/2012 – 2012/0216(COD)		
Presentazione della proposta al PE	8.8.2012		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	PECH 11.9.2012		
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	ENVI 11.9.2012		
Pareri non espressi Decisione	ENVI 12.9.2012		
Relatore(i) Nomina	Raül Romeva i Rueda 6.9.2012		
Esame in commissione	9.10.2012	28.11.2012	21.1.2013
Approvazione	19.2.2013		
Esito della votazione finale	+: –: 0:	21 0 1	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	John Stuart Agnew, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Iliana Malinova Iotova, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzo Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jean-Paul Besset, Ole Christensen, Diane Dodds, Julie Girling		
Deposito	22.2.2013		